

Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2026, n. 23-2833

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Linea d'azione "Finanziamento degli Accordi di Programma da attuarsi tramite avvisi, bandi e procedure negoziate", di cui all'Accordo per la Coesione del 7 dicembre 2023. Disposizioni per l'avviso da attivare, anni 2026-2028, per la raccolta di proposte progettuali finalizzate alla sottoscrizione di Accordi di Programma per la realizzazione di opere ...



Seduta N° 175

Adunanza 13 LUGLIO 2026

Il giorno 13 del mese di luglio duemilaventisei alle ore 16:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Maurizio Raffaello Marrone Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marco Gabusi, Marco Gallo, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Marina CHIARELLI - Matteo MARNATI

DGR 23-2833/2026/XII

OGGETTO:

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Linea d'azione "Finanziamento degli Accordi di Programma da attuarsi tramite avvisi, bandi e procedure negoziate", di cui all'Accordo per la Coesione del 7 dicembre 2023. Disposizioni per l'avviso da attivare, anni 2026-2028, per la raccolta di proposte progettuali finalizzate alla sottoscrizione di Accordi di Programma per la realizzazione di opere pubbliche di sviluppo locale. Risorse pari a euro 5.971.887,56

A relazione di: Vignale

Premesso che:

- il decreto legge n. 78/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, in particolare all'articolo 7, commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 300/1999, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di cui all'articolo 61 della legge n. 289/2002;
- il decreto legislativo n. 88/2011 "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42", in particolare, all'articolo 4, dispone che il FAS sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono sostenute le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- il decreto legge n. 111/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/2019, in particolare all'articolo 1bis, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);
 - la legge n. 178/2020, all'articolo 1, comma 177, dispone una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro, ed all'articolo 1, comma 178, prevede il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord;
 - la deliberazione CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021 assegna risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 in anticipazione alla Regione Piemonte per un importo di euro 132.013.666,35;
 - la deliberazione CIPESS n. 16 del 20 luglio 2023, dando seguito agli adempimenti previsti dalla predetta deliberazione CIPESS n. 79/2021, revoca risorse FSC prevedendone la riprogrammazione ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027 e preservandone la destinazione per regione e stabilisce che eventuali rimodulazioni delle risorse assegnate con la deliberazione CIPESS n. 79/2021 saranno sottoposte all'approvazione del CIPESS, secondo la normativa vigente;
 - la deliberazione CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023 imputa in via programmatica alle Regioni e Province autonome un importo lordo di euro 32.365.610.895, comprensivo delle risorse già assegnate a titolo di anticipazione, imputando, nello specifico, alla Regione Piemonte una quota pari ad euro 819.569.291,23;
 - il decreto legge n. 124/2023 “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese” (cosiddetto “Decreto-legge Sud”) definisce le regole per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC e, in particolare, all'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e), prevede che gli obiettivi di sviluppo da perseguire siano individuati in Accordi per la coesione, sottoscritti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ciascuna Regione o Provincia Autonoma;
 - la DGR n. 48-7761 del 20 novembre 2023, successivamente modificata con la DGR n. 30-7794 del 27 novembre 2023, approva, ai sensi del decreto legge n. 124/2023, lo schema di “Accordo per la Coesione”, successivamente sottoscritto, in data 7 dicembre 2023, dalla Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Piemonte.
- Richiamato che il decreto legge n. 19/2026, convertito con modifiche, nella legge n. 50/2026, all'articolo 28 “Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione” ha introdotto novità in materia di accordi per la coesione, disciplinato ipotesi di rifinanziamento e di nuovi fondi, nonché dettato disposizioni finalizzate alla semplificazione normativa.
- Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Coordinamento Politiche Fondi Europei, Settore “Programmazione Negoziata”:
- l'Accordo per lo sviluppo e la coesione, sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte, prevede, tra l'altro, uno stanziamento di euro 31.749.287,56 per la linea di azione “Avviso per gli anni 2023-2025 per il finanziamento degli Accordi di Programma”, finalizzata alla riqualificazione urbana e territoriale, da integrare con un cofinanziamento del 10% da parte degli Enti in essi coinvolti;
 - con la deliberazione CIPESS n. 27 del 23 aprile 2024 è stato dato definitivo avvio, in base a un crono-programma concordato, all'attuazione delle linee di azione previste nel suddetto Accordo, ivi inclusa quella relativa all'Avviso per gli Accordi di Programma per gli anni 2023-2025;
 - la denominazione di tale linea d'azione, finanziata dal FSC 2021-2027, è stata modificata, ad importi invariati, in “Finanziamento degli Accordi di programma da attuarsi tramite avvisi, bandi e procedure negoziate”, a seguito della procedura di modifica dell'Accordo per lo sviluppo e coesione, perfezionatasi in data 12 giugno 2026, con l'approvazione da parte del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione (nota n. DPCOE-0012071-P del 12 giugno 2026).

Ritenuto opportuno prevedere di approvare, anche per gli anni 2026-2028, un avviso per la raccolta di nuove proposte progettuali volto ad individuare gli interventi potenzialmente idonei a rispondere alle attese di sviluppo delle comunità locali, che siano coerenti con gli obiettivi strategici regionali per il ciclo di programmazione 2021-2027.

Dato atto che, a tal fine, il citato Settore “Programmazione Negoziata”, ha condotto un’analisi e degli approfondimenti tecnici finalizzati a definire i requisiti e gli elementi essenziali dell’avviso, a fronte di una dotazione finanziaria di euro 5.971.887,56, ed in esito ai quali risulta che:

- in linea con l’indirizzo politico regionale volto al completamento del patrimonio pubblico esistente e alla valorizzazione e rigenerazione delle infrastrutture e delle strutture già realizzate, siano finanziati esclusivamente interventi volti al completamento, inteso in senso ampio, del patrimonio pubblico esistente e alla valorizzazione e rigenerazione delle infrastrutture e delle strutture già realizzate
- sia attribuito un punteggio aggiuntivo agli Enti che non abbiano ottenuto contributi da parte della Regione Piemonte a valere sugli Avvisi relativi alle proposte progettuali di interventi, di cui all’articolo 1, comma 34, della legge n. 145/2018, per le annualità 2023/2024 e l’annualità 2026, nè sugli Avvisi per la raccolta di manifestazione di interesse di proposte progettuali per la stipulazione di accordi di programma finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di sviluppo locale per gli anni 2022-2024 e 2023-2025;
- sia attribuito un punteggio aggiuntivo nel caso di proposta già presentata e non finanziata nell’ambito degli avvisi per la raccolta di manifestazione di interesse di proposte progettuali per la stipula di Accordi di Programma finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di sviluppo locale per gli anni 2022-2024 e 2023-2025;
- le proposte progettuali presentate saranno oggetto di valutazione da parte di una Commissione appositamente nominata.

Richiamato che:

- ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000, “per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione o il Presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento”;

- la legge regionale n. 43/1994, all’articolo 9, sancisce, in particolare, che, per l’attuazione di interventi coerenti con gli indirizzi di programmazione regionale e che richiedono l’azione integrata di diversi soggetti pubblici, il Presidente della Giunta Regionale può promuovere la stipula di accordi di programma;

- con la D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, successivamente modificata con la D.G.R. n. 60-11776 del 16 febbraio 2004, la D.G.R. n. 58-10762 del 9 febbraio 2009 e la D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018, sono state approvate le procedure regionali per la formazione degli accordi di programma.

Richiamato che la deliberazione CIPESS n. 11/2026, in attuazione dell’articolo 242, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020, accerta il definanziamento delle risorse FSC destinate alla Sezione Speciale 2 del Piano sviluppo e coesione (PSC) della Regione Piemonte, pari a euro 241.983.263,00, e incrementa per il medesimo importo l’imputazione programmatica FSC 2021-2027 a favore della Regione Piemonte, disposta con la deliberazione CIPESS n. 25/2023, prevedendo che tali risorse siano finalizzate nell’ambito dell’Accordo per la Coesione e assegnate, in via successiva, con apposite deliberazioni del CIPESS.

Dato atto che il citato Settore “Programmazione Negoziata” ha ravvisato che sussistono le condizioni per poter verificare se la citata dotazione finanziaria, pari ad euro 5.971.887,56, possa

essere incrementata attraverso l'utilizzo di ulteriori risorse regionali e nazionali e, in particolare, previo perfezionamento dell'iter ivi previsto, attraverso una quota di risorse di cui alla suddetta deliberazione CIPESS n. 11/2026.

Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, di:

- approvare, nell'ambito dell'accordo per la coesione, sottoscritto in data 7 dicembre 2023 con la Presidente del Consiglio dei Ministri, le disposizioni per l'avviso pubblico, anni 2026-2028, per il finanziamento degli accordi di programma previsti dalla Linea d'azione "Finanziamento degli Accordi di Programma da attuarsi tramite avvisi, bandi e procedure negoziate", di cui all'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con una dotazione finanziaria di euro 5.971.887,56 a valere sulle risorse FSC 2021-2027 del medesimo Accordo per la Coesione;
- demandare alla Direzione regionale "Coordinamento Politiche e Fondi Europei", Settore "Programmazione negoziata", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché la verifica in ordine alla possibilità di incrementare tale dotazione finanziaria, attraverso l'utilizzo di ulteriori risorse regionali e nazionali e, in particolare, previo perfezionamento dell'iter ivi previsto, attraverso una quota di risorse di cui alla deliberazione CIPESS n. 11/2026, di definanziamento delle risorse FSC destinate alla Sezione Speciale 2 del Piano sviluppo e coesione (PSC) della Regione Piemonte.

Viste:

- la legge regionale n. 2/2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- la legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026. "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026- 2028 e disposizioni di natura autorizzatoria".

Dato atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento sono subordinate alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei fondi statali per un importo paria a euro 5.971.887,56 in entrata e in uscita delle correlate spese;

Richiamata la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del decreto legge n. 80/2021, convertito nella legge n. 113/2021.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 5.971.887,56, sono esclusivamente quelli sopra riportati . Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, nell'ambito dell'Accordo per la coesione, sottoscritto in data 7 dicembre 2023 con la Presidente del Consiglio dei Ministri, le disposizioni per l'avviso pubblico, anni 2026-2028, per il finanziamento degli accordi di programma previsti dalla Linea d'azione "Finanziamento degli Accordi di Programma da attuarsi tramite avvisi, bandi e procedure negoziate", di cui all'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con una dotazione finanziaria di euro 5.971.887,56 a valere sulle risorse FSC 2021-2027 del medesimo Accordo per la Coesione;

- di demandare alla Direzione regionale "Coordinamento Politiche e Fondi Europei", Settore "Programmazione negoziata", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché la verifica in ordine alla possibilità di incrementare tale

dotazione finanziaria, attraverso l'utilizzo di ulteriori risorse regionali e nazionali e, in particolare, previo perfezionamento dell'iter ivi previsto, attraverso una quota di risorse di cui alla deliberazione CIPESS n. 11/2026, di definanziamento delle risorse FSC destinate alla Sezione Speciale 2 del Piano sviluppo e coesione (PSC) della Regione Piemonte;

- che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento sono subordinate alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei fondi statali per un importo paria a euro 5.971.887,56 in entrata e in uscita delle correlate spese;
- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Allegato

ACCORDO PER LA COESIONE PIEMONTE – ASSEGNAZIONI FSC 2021 – 2027

Linea d'azione

"Finanziamento degli Accordi di Programma da attuarsi tramite avvisi, bandi e procedure negoziate"

DISPOSIZIONI PER L'AVVISO PER GLI ANNI 2026 - 2028

PER LA RACCOLTA DI PROPOSTE PROGETTUALI

per la stipula di Accordi di Programma finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di sviluppo locale

1. Finalità

La Regione Piemonte intende individuare per gli anni 2026-2028, con il metodo della condivisione delle scelte, un elenco di interventi in grado di rispondere alle attese di sviluppo delle comunità locali che siano al contempo coerenti e idonei al perseguimento degli obiettivi strategici dell'Amministrazione regionale per il ciclo di programmazione 2021-2027.

L'articolo 34 del D.lgs. 267/2000 prevede che *"per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione o il Presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento"*.

Con la D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997: *"Procedimento amministrativo per accordi di programma"*, successivamente modificata con D.G.R. n. 60-11776 del 16 febbraio 2004, D.G.R. n. 58-10762 del 9/02/2009 e D.G.R. n. 1-7327 del 3/08/2018 sono state approvate le procedure per la formazione degli Accordi di Programma.

Gli Accordi di Programma sono un utile strumento per il sostegno e lo sviluppo territoriale, economico e sociale del territorio regionale al fine di riaffermare il ruolo e l'immagine del Piemonte e promuovere azioni di valorizzazione dei territori e di visibilità nel contesto nazionale e internazionale.

La legge regionale 43/1994, all'articolo 9, sancisce, in particolare, che, per l'attuazione di interventi coerenti con gli indirizzi di programmazione regionale e che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici, il Presidente della Giunta Regionale può promuovere la stipula di Accordi di Programma.

Le disposizioni qui contenute disciplinano le condizioni e i criteri per la selezione delle proposte

progettuali da porre a base della stipula degli Accordi di Programma da finanziarsi con le risorse di cui al punto 2.

In linea con l'indirizzo politico regionale volto al completamento del patrimonio pubblico esistente e alla valorizzazione e rigenerazione delle infrastrutture e delle strutture già realizzate, il presente avviso finanzia esclusivamente interventi di completamento, inteso in senso ampio, come meglio specificato al punto 3.3. Non sono ammissibili interventi di realizzazione ex novo di opere o strutture che non presentino alcun collegamento con interventi o patrimonio preesistente.

Le proposte progettuali presentate saranno oggetto di valutazione da parte di una Commissione appositamente nominata sulla base dei criteri indicati al punto 5.

2. Risorse disponibili

Le risorse disponibili, per un importo massimo di euro **5.971.887,56** afferiscono a:

Delibera CIPESS 27/2024 - Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. E), della legge n. 178 del 2020 e s.m.i. Accordo di Coesione Piemonte – FSC 2021-2027 – LINEA D'INTERVENTO: Finanziamento degli Accordi di Programma da attuarsi tramite avvisi, bandi e procedure negoziate.

Le risorse potranno essere incrementate attraverso l'utilizzo di ulteriori risorse regionali e nazionali a seguito dell'adozione di appositi atti che prevedano espressamente lo scorrimento dell'elenco di cui all'art. 5, in particolare attraverso una quota di risorse di cui alla delibera CIPESS n. 11/2026, previo perfezionamento dell'iter ivi previsto.

3. Requisiti di partecipazione

3.1 Soggetti proponenti

Possono essere proponenti tutti i Comuni e le Unioni di Comuni della regione Piemonte (di seguito Enti).

Ogni Ente può presentare una sola proposta progettuale.

3.2 Beni immobili oggetto delle proposte progettuali

È condizione di ammissibilità la presenza, alla data della presentazione della proposta progettuale, di una delle seguenti situazioni:

- a) la proprietà, da parte dell'Ente proponente, del bene immobile interessato dall'intervento (nel caso delle Unioni la proprietà deve essere in capo ad almeno uno dei Comuni facenti parte dell'Unione medesima);
- b) diritto reale o altra forma contrattuale in capo all'Ente proponente con riferimento al bene immobile interessato dall'intervento, purché possa garantire una durata residua del diritto/contratto pari o superiore a quindici anni;
- c) situazione che si sta evolvendo verso la proprietà o verso diritti reali o forme contrattuali aventi le caratteristiche di cui ai precedenti punti a) e b) e il cui perfezionamento dovrà realizzarsi entro la data di sottoscrizione del relativo Accordo di Programma;
- d) interventi riguardanti beni immobili demaniali o di altri enti pubblici con cui sono attivate

convenzioni, la cui durata risponde al requisito di cui al punto b).

Le proposte progettuali riguardanti beni immobili non aventi le caratteristiche sopra descritte saranno ritenute non ammissibili.

I beni immobili oggetto delle proposte progettuali devono mantenere la destinazione d'uso per una durata di almeno dieci anni dalla data di ultimazione dell'investimento e non possono essere dismessi nei successivi cinque anni dalla data di ultimazione dell'investimento. In merito a tali condizioni è acquisita espressa assunzione di impegno da parte degli Enti proponenti.

3.3 Soglie minime e massime di ammissibilità e caratteristiche degli investimenti

Il contributo regionale può cofinanziare ciascuna proposta progettuale per una percentuale massima non superiore al 90% del costo dell'intervento. Le proposte di intervento devono pertanto prevedere un cofinanziamento da parte dell'Ente proponente per almeno il 10% del costo dell'intervento.

Ciascuna proposta selezionata può essere finanziata per un importo minimo di € 30.000,00 fino ad un importo massimo di € 300.000,00

Sono ammissibili esclusivamente gli interventi in conto capitale riguardanti progetti di lavori e/o forniture. Non sono pertanto finanziabili interventi di esclusiva progettazione.

Al fine di favorire la rigenerazione del patrimonio esistente e limitare il consumo di suolo, l'avviso sarà finalizzato a finanziare le seguenti tipologie, tutte ugualmente ammissibili:

- a) interventi di recupero, ri-funzionalizzazione o restauro di beni immobili esistenti che, nello stato di fatto, risultino non fruibili o parzialmente degradati;
- b) lotti funzionali volti al completamento di opere già progettate ma non ancora avviate ovvero di opere avviate e non concluse, la cui fruibilità complessiva non sia ancora stata raggiunta;
- c) interventi resisi necessari per il completamento di opere che hanno subito un'interruzione o una parziale realizzazione a causa dell'aumento dei prezzi dei materiali e dell'energia;
- d) interventi di messa a norma, efficientamento, recupero funzionale, ripristino e ristrutturazione di strutture esistenti che, in assenza dell'intervento, diventerebbero inutilizzabili.

Non sono in ogni caso ammissibili interventi di realizzazione ex novo di opere o strutture prive di qualsiasi collegamento con interventi o patrimonio preesistente.

Tutti gli interventi proposti devono essere dotati di CUP (Codice Unico di Progetto) ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.). In via ordinaria, l'istanza deve riferirsi a un CUP appositamente generato per l'intervento oggetto della domanda di finanziamento. In via eccezionale, esclusivamente nel caso in cui il finanziamento sia richiesto per coprire il solo maggiore importo derivante dall'aumento dei prezzi dei materiali e dell'energia su un intervento già avviato, è consentito il riferimento a un CUP già esistente, a condizione che:

- a) tutte le spese oggetto della domanda di finanziamento siano successive alla data di presentazione della domanda;
- b) l'intervento non abbia ancora raggiunto la funzionalità definitiva;
- c) sia prodotta documentazione tecnica che attesti il nesso causale tra l'aumento dei prezzi e il fabbisogno finanziario residuo.

In ogni caso, l'ente beneficiario è tenuto ad assicurare che le risorse assegnate siano distinguibili e tracciabili separatamente nell'ambito del CUP esistente.

3.4 Livello di progettazione

Le caratteristiche degli interventi proposti a finanziamento dovranno essere descritte nel *format* di scheda progetto allegato all'avviso. La maggiore definizione progettuale costituisce criterio di valutazione ai sensi art. 5.

Termine di conclusione degli interventi e cronoprogramma

L'intervento deve concludersi dal punto di vista della funzionalità definitiva entro il 30 giugno 2030. In caso di mancato rispetto dei termini indicati, salvo eventuali proroghe per causa di forza maggiore approvate dalla Regione Piemonte, è disposta la revoca del contributo. Il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa indicato nel format di cui al punto 3.4 costituisce causa di revoca del contributo per la parte di spesa non sostenuta nell'anno di riferimento.

4. Spese ammissibili

Sono ammissibili tutte le spese riferibili all'intervento finanziato inserite nel quadro economico approvato dal beneficiario nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), siano esse di lavori, di acquisizione beni o forniture o di progettazione, purché sostenute dopo la presentazione della domanda.

Le spese di progettazione antecedenti alla presentazione della domanda sono rendicontabili a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dell'Ente proponente purché sostenute dopo il primo gennaio 2026

5. Selezione degli interventi e criteri di valutazione

La selezione delle proposte progettuali si realizza in due differenti fasi:

verifica di ammissibilità

valutazione di merito.

La verifica di ammissibilità è svolta dal Settore "Programmazione Negoziata" ed è volta ad accertare la sussistenza dei requisiti indicati al punto 3 del presente Avviso.

In caso di assenza di uno o più dei requisiti previsti nelle presenti disposizioni e nell'Avviso si procede con l'esclusione della proposta. Sono garantiti i principi in materia di soccorso istruttorio in particolare secondo quanto indicato all'art. 6 della Legge 241/1990.

In caso di esito positivo della verifica di ammissibilità, si procede con la fase di valutazione di merito, da parte della Commissione di valutazione nominata dal Direttore della direzione Coordinamento politiche, Fondi Europei i cui componenti sono individuati tra i dirigenti e i funzionari della stessa Direzione con almeno 10 anni esperienza in materia di sviluppo locale ed è presieduta dal responsabile di procedimento.

La valutazione è compiuta applicando i seguenti criteri e sub-criteri, i relativi punteggi massimi e le indicazioni in merito alla loro attribuzione fornite nella tabella seguente e nel testo successivo.

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX PER SUB-CRITERIO	PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO
1. Rilevanza e impatto territoriale	1.1 Importanza strategica che l'intervento potrebbe avere sul territorio, tenendo in considerazione le particolarità che caratterizzano l'area in cui si propone la realizzazione, in termini di sottoutilizzazione o di rischi di degrado.	20	45
	1.2 Ricadute sul territorio in termini di maggiore erogazione di servizi alla popolazione, attrazione turistica e/o sportiva e di visibilità, al fine di favorire l'arricchimento sociale e culturale, la qualità dei manufatti, dei luoghi e della vita dei cittadini.	20	
	1.3 Evidenza di altre ricadute di valore locale e/o sovralocale	5	
2. Sostenibilità dell'intervento	2.1 Dettaglio delle soluzioni che si intendono adottare per garantire la sostenibilità economica e tecnica dell'intervento a seguito della sua realizzazione.	15	15
3. Condizioni particolari	3.1 Intervento che si è reso necessario a seguito di emergenze legate a calamità naturali o altri eventi lesivi (es. un incendio), e per cui vi è l'urgenza, motivata e dimostrata in domanda, di realizzazione. In particolare, il punteggio massimo previsto è on/off (sussiste o meno la condizione prevista).	10	20
	3.2 Intervento di messa a norma, efficientamento, recupero funzionale, ripristino e ristrutturazione di strutture che diversamente diventerebbero, inutilizzabili. Tale condizione deve essere adeguatamente motivata e dimostrata in domanda In particolare, il punteggio massimo previsto è on/off (sussiste o meno la condizione prevista).	10	
4. Cantierabilità	4.1 Proposte progettuali per le quali vi è un livello di progettazione approvato ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici – livelli di progettazione) alla data di presentazione delle candidature. In particolare, sono attribuiti: 5 punti se è presente il progetto di fattibilità tecnico-economica ; 10 punti se è presente la progettazione esecutiva.	10	10

5. Equilibrio territoriale	5.1 Ente che non ha avuto la concessione di contributi da parte della Regione Piemonte a valere sugli avvisi <i>“relativi alle proposte progettuali di interventi di cui all'art. 1 comma 34 della legge 145/2018, annualità 2023/24 - e annualità 2026”</i> e sugli avvisi <i>“per la raccolta di manifestazione di interesse di proposte progettuali per la stipula di Accordi di Programma finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di sviluppo locale per gli anni 2022-2024 e 2023-2025”</i>	5	10
	5.2 Medesima proposta progettuale già presentata e non finanziata negli avvisi <i>“per la raccolta di manifestazione di interesse di proposte progettuali per la stipula di Accordi di Programma finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di sviluppo locale per gli anni 2022-2024 e 2023-2025”</i>	5	
TOTALE		100	100

Per i sub-criteri di valutazione 1.1, 1.2, e 2.1, la Commissione attribuisce un coefficiente variabile da zero ad uno, sulla base dei cinque gradi sotto riportati.

GRADI DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTI V(a)i
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Scarso	0

Attraverso l'applicazione della formula sottoindicata si giungerà all'individuazione del punteggio di valutazione relativo a ciascun sub-criterio (i coefficienti definitivi assegnati a ogni sub-criterio V(a)i vengono moltiplicati per i relativi punteggi massimi):

$$P(a)i = W_i * V(a)i$$

dove:

W_i = punteggio massimo per il sub-criterio considerato;

V(a)i = coefficiente definitivo assegnato al sub-criterio considerato;

P(a)i = punteggio assegnato al sub-criterio considerato.

La Commissione attribuisce inoltre i punteggi agli altri criteri sulla base della presenza delle condizioni previste nella tabella dei punteggi sopra riportata.

La somma dei punteggi conseguiti, dalla proposta progettuale considerata, per ciascun sub-criterio determina il punteggio totale ad essa assegnato.

A conclusione della valutazione è redatto l'elenco, da approvare con provvedimento del responsabile del procedimento, sulla base del punteggio conseguito, a partire dal più alto. Nella formazione dell'elenco si garantirà che sia finanziata in via prioritaria una proposta progettuale per ciascuna provincia, che pertanto sarà collocata in posizione antecedente nell'elenco. Qualora per una o più province non siano presenti proposte progettuali ammissibili, le risorse corrispondenti confluiscono nel finanziamento delle ulteriori proposte secondo il normale ordine di scorrimento dell'elenco.

Nel caso in cui due o più proposte progettuali ottengano lo stesso punteggio complessivo, ha priorità, per cui è collocata in posizione antecedente nell'elenco, la proposta progettuale avente un importo più alto di investimento.

La partecipazione all'avviso e l'inserimento nel suddetto elenco non comporta accesso automatico a programmi di finanziamento.

6. Sottoscrizione degli Accordi di Programma

Gli Accordi saranno sottoscritti, previa un'attività concertativa e di condivisione delle progettualità, con gli Enti le cui proposte progettuali risultino ammissibili, secondo l'ordine definito dall'elenco.

7. Procedimento e Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 241/1990, il Responsabile del procedimento per il presente Avviso pubblico è il responsabile del Settore "Programmazione negoziata" della Direzione regionale "Coordinamento Politiche e Fondi Europei".

Il Responsabile del procedimento con proprio provvedimento, al fine di dare avvio alla procedura, approverà il termine iniziale e finale per la presentazione delle proposte progettuali, nonché le specifiche tecniche anche per la redazione della domanda.

8. Controlli

Al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di partecipazione, delle condizioni previste e degli elementi indicati ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti per la valutazione, nonché al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, il Settore "Programmazione Negoziata" svolgerà controlli, anche a campione, sulle proposte presentate.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo di tali controlli, il Settore informerà con PEC l'Ente proponente il quale, entro 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione, potrà presentare per iscritto osservazioni corredate da eventuali documenti come previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla L.R. 14 ottobre 2014, n. 14.